

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3294

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAPELLI, ALESSANDRINI, MARTINELLI, CHIARAMELLO, RONZA,
VILLABRUNA, RAFFAELLI, DE VITA, BARDANZELLU**

Annunziata il 15 novembre 1957

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La classe dei ragionieri professionisti è forse una delle poche prive di qualsiasi istituzione di previdenza e di mutua assistenza, in questo periodo nel quale qualsiasi categoria, anche operaia, è giustamente tutelata da una previdenza sociale.

Tali due postulati della solidarietà, che dominano oggi i rapporti fra gli uomini, specie fra quelli che si dedicano al medesimo lavoro e subiscono le medesime cause economiche, atte a modificare e ridurre i loro rapporti professionali, non hanno ancora trovato una pratica applicazione nel nostro campo professionale. Con il progetto di legge che vi presentiamo ci proponiamo di concretare e definire un ente di previdenza a favore dei ragionieri professionisti.

Gli organi della Cassa sono:

- a) Assemblea generale;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Comitato di Presidenza;
- d) Presidente;
- e) Tre Vicepresidenti;
- f) Collegio dei revisori.

L'Assemblea generale è composta dai delegati dei Collegi, nominati, di volta in volta, dai rispettivi Consigli dei Collegi e scelti fra gli iscritti nell'Albo.

L'Assemblea generale nomina il Consiglio di amministrazione, approva il preventivo ed il bilancio e determina i criteri ai quali deve ispirarsi l'amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da sette membri, nominati fra gli iscritti alla Cassa.

Esso nomina un presidente, tre Vicepresidenti, un segretario: che costituiscono il Comitato di Presidenza. Nomina, inoltre, un tesoriere.

Il Comitato di Presidenza convoca le assemblee. Redige i bilanci, dà esecuzione alle delibere del Consiglio. Delibera sulle iscrizioni alla Cassa; provvede alla liquidazione delle pensioni.

Il presidente del Consiglio è il presidente della Cassa e la rappresenta legalmente.

Il Collegio dei revisori è costituito da cinque componenti, dei quali: due scelti dall'Assemblea, uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero di grazia e giustizia ed uno dalla Presidenza della Corte dei conti, che ha funzione di presidente.

Le principali entrate, ordinarie e straordinarie, della Cassa sono costituite: dal contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa; dal contributo per marche (denominate « fra' Luca Paciolo ») da applicarsi

su tutti gli atti che il ragioniere rilascia, a pena di nullità degli stessi, per ogni grado di giurisdizione; dai versamenti volontari degli iscritti; dai redditi del patrimonio dell'ex Cassa confederale e da ogni altra eventuale entrata.

Hanno diritto alla pensione i ragionieri per i quali concorrano i seguenti requisiti:

1°) abbiano cessato il loro esercizio professionale e si siano fatti cancellare dall'Albo.

2°) Abbiano compiuto 35 anni di iscrizione nell'Albo.

3°) Abbiano compiuto 25 anni di iscrizione nell'Albo ed abbiano raggiunto 65 anni di età.

4°) Abbiano compiuto cinque anni di esercizio effettivo e di iscrizione nell'Albo,

quando siano caduti in stato di inabilità assoluta e permanente.

La misura delle pensioni è quella determinata dalle tabelle allegate al presente progetto.

La gestione della Cassa comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Con le disposizioni sopra esposte, che regolano il progetto di legge in esame, ne attendiamo da voi, onorevoli colleghi, l'approvazione.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, che con il vostro voto favorevole darete ai ragionieri professionisti la possibilità di affrontare un domani che possa ispirarsi ad un senso di serenità.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

Sono iscritti alla Cassa i ragionieri che esercitano la libera professione con carattere di continuità:

a) di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli d'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale.

b) su domanda, coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perché non raggiungono il minimo di reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali, in virtù di concessioni di leggi speciali e di quelli che abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente all'iscrizione di uno degli Albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità all'iscrizione alla Cassa.

ART. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) Assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) 3 Vicepresidenti;
- f) il Collegio dei revisori.

ART. 4.

L'Assemblea generale è composta dei delegati dei Collegi nominati per ogni assemblea, di volta in volta, dai rispettivi Consigli, scelti fra gli iscritti nell'Albo.

Ciascun Collegio ha diritto ad un voto per ogni 50 (cinquanta) o frazione di 50 (cinquanta) dei suoi iscritti, quali risultano

dal proprio Albo annuale formato e pubblicato a norma del regolamento approvato con decreto presidenziale del 27 ottobre 1953 n. 1068.

Ogni Collegio può nominare per ciascuna Assemblea uno o più delegati, in numero non superiore a quello dei voti di sua spettanza, indicando in caso di pluralità di delegati i voti a ciascuno spettanti.

I presidenti dei Collegi, ancorché non designati come delegati, hanno sempre facoltà di partecipare alle assemblee

ART. 5.

Il presidente di un Collegio, o in sua assenza, il più anziano dei delegati, ha facoltà di sostituire provvisoriamente i delegati assenti.

ART. 6.

I singoli Collegi possono anche farsi rappresentare da iscritti in altri Collegi, ciascun delegato può rappresentare sino a tre collegi, con corrispondente numero di voti.

ART. 7.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente entro il mese di aprile di ciascun anno per l'approvazione del consuntivo e del preventivo e per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Può essere convocata straordinariamente dal Comitato di Presidenza

Il presidente deve convocarla nel termine di un mese quando almeno un quinto dei Collegi ne faccia domanda motivata scrivendo nell'ordine del giorno i commi che fossero indicati dai richiedenti oltre quelli che si riterrà del caso.

Le adunanze hanno luogo di regola nella sede della Cassa.

ART. 8.

L'avviso di convocazione delle assemblee con l'ordine del giorno proposto deve essere spedito ai Collegi, ai consiglieri ed ai revisori almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

I Collegi hanno facoltà di proporre altri argomenti di discussione per l'assemblea che, a giudizio del presidente, udito se possibile il Comitato di Presidenza, potranno essere aggiunti nell'ordine del giorno in quanto pervengano al presidente almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Le eventuali aggiunte all'ordine del giorno dovranno essere comunicate ai Collegi, ai consiglieri ed ai revisori almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Nessuna delibera può essere presa dall'assemblea su materia non portata dall'ordine del giorno.

ART. 9.

Le adunanze sono valide quando siano rappresentati almeno dieci Collegi con diritto ad un minimo di cinquanta voti.

ART. 10.

L'assemblea provvede, di volta in volta, alla nomina del presidente e di due scrutatori. Il presidente designa il segretario.

ART. 11.

Il Consiglio è composto di 7 membri e dura in carica un biennio. Possono essere eletti consiglieri tutti gli iscritti ai Collegi.

ART. 12.

Il Consiglio nomina nel suo seno un presidente, tre vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere, i quali tutti durano pure in carica un biennio.

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) approva o modifica il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Comitato di Presidenza, da presentare all'Assemblea;

b) delibera su tutti gli argomenti che vengono ad esso sottoposti dal Comitato di Presidenza;

c) riceve le relazioni sull'opera svolta dal Comitato di Presidenza, con facoltà di sostituire, ove del caso, ed in qualunque momento, i membri del Comitato stesso;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa e a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

ART. 14.

Il Consiglio si raduna almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che il Comitato

di Presidenza, e, in casi di urgenza, soltanto il presidente, lo ritenga necessario.

Deve essere convocato entro 20 giorni qualora almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno 5 membri.

Il Consiglio è presieduto dal presidente e in assenza di questi dal vicepresidente.

Di ogni adunanza del Consiglio si redige, a cura del segretario, processo verbale che sarà riportato sull'apposito libro ed inviato in copia a tutti i membri del Consiglio ed al Collegio dei revisori entro 20 giorni dall'adunanza per le eventuali osservazioni che devono pervenire nei 10 giorni successivi.

ART. 15.

Qualora un consigliere o uno dei revisori sia assente per tre sedute consecutive del Consiglio senza motivo ritenuto giustificato dal Consiglio stesso, si intende decaduto dall'Ufficio.

ART. 16.

Venendo a mancare uno o più membri per decesso, dimissioni o decadenza, il Consiglio con i revisori, i quali in tal caso hanno voto deliberativo, provvederà alla sua prima riunione alla temporanea sostituzione, fino alla prossima assemblea, la quale procederà alla nomina definitiva sino alla normale decadenza del Consiglio.

ART. 17.

Il Comitato di Presidenza è composto dal presidente, dai tre vicepresidenti e dal segretario, ed è l'effettivo organo esecutivo della Cassa.

Il Comitato di Presidenza:

a) convoca le assemblee in sede ordinaria e straordinaria stabilendone l'ordine del giorno;

b) redige i bilanci preventivo e consuntivo (con l'intervento del tesoriere con voto deliberativo) che sottopone al Consiglio;

c) rimette al Consiglio le delibere che riterrà del caso;

d) dà esecuzione a tutte le delibere del Consiglio;

e) prende le iniziative e svolge l'opera che ritiene opportuna secondo le direttive ricevute dal Consiglio;

f) riferisce al Consiglio sull'opera svolta;

g) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

h) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

i) decide sui reclami a norma dell'articolo 47.

ART. 18.

Contro le deliberazioni del Comitato di Presidenza in materia di iscrizione alla Cassa o di liquidazione delle pensioni e del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.

ART. 19.

Il Comitato di Presidenza si riunisce di regola ogni due mesi, e in ogni modo non meno di 5 volte l'anno, su convocazione del presidente, ed ogni volta che almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta, nel qual caso esso deve essere convocato entro 15 giorni.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esso è presieduto dal presidente ed in assenza di questi da un vicepresidente.

Il Comitato di Presidenza si riunisce di regola nella sede della Cassa.

Delle sedute del Comitato di Presidenza sarà redatto verbale a cura del segretario, da riportarsi sull'apposito libro e da inviare, per semplice conoscenza, in copia a ciascun membro del Consiglio e del Collegio dei revisori entro 20 giorni dalla seduta.

Qualora un membro del Comitato di Presidenza sia assente senza motivo ritenuto giustificato dal Comitato, per due sedute consecutive, si intenderà decaduto dalla carica ed il Consiglio provvederà alla sua sostituzione.

ART. 20.

Il presidente del Consiglio è presidente della Cassa e come tale la rappresenta legalmente ad ogni effetto ed in ogni sede.

Egli presiede le adunanze del Consiglio e del Comitato di Presidenza e provvede alle relative convocazioni.

Egli firma gli atti della Cassa, riceve proposte, reclami e desiderata dai Collegi

e corrisponde con essi; esegue i deliberati del Comitato di Presidenza; cura il regolare funzionamento degli uffici della Cassa.

Il presidente in caso di assenza o di impedimenti è sostituito provvisoriamente dal Vicepresidente.

ART. 21.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da 5 componenti scelti: due dall'assemblea, uno dal Ministro delle finanze, uno dal Ministro di grazia e giustizia, uno dal Presidente della Corte dei conti, con funzione di presidente.

I revisori dei conti supplenti, sono 3 e sono nominati:

uno dall'Assemblea;

uno dal Ministro delle finanze;

uno dal Ministro di grazia e giustizia.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 22.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti il Comitato di Presidenza, ai componenti il Collegio dei revisori, ai revisori supplenti, è dovuto soltanto il rimborso delle spese di viaggio.

Tutte le predette spese sono a carico della Cassa.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

ART. 23.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni immobili e mobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dai beni costituenti il patrimonio dell'ex Cassa confederale;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

- a) tutti i beni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente;
- b) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa, proporzionale al reddito di ricchezza mobile professionale;
- c) il contributo per marche (denominate Luca Paciolo) da applicarsi su tutti gli atti che il ragioniere rilascia, a pena di nullità degli stessi, per ogni grado di giurisdizione il cui importo rimane a carico della parte committente;
- d) i versamenti volontari degli iscritti alla Cassa;
- e) i redditi del patrimonio;
- f) ogni altra eventuale entrata.

ART. 25.

Il contributo stabilito dalla lettera b) dell'articolo precedente è corrisposto nelle misure stabilite nell'allegata tabella A, e non potrà mai essere inferiore alla somma di lire 24.000 annue.

ART. 26.

La riscossione dei contributi previsti dall'articolo 24 si attua come segue:

- a) i contributi a carico degli iscritti alla Cassa, mediante ruoli annuali compilati dai collegi provinciali, resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi all'esattore comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma in essa stabiliti con l'obbligo del non riscosso come riscosso, e versati bimestralmente alla Tesoreria provinciale che provvederà al versamento diretto agli enti previsti nel ruolo;
- b) i contributi per marche Luca Paciolo mediante prelevamento dagli Uffici del registro con pagamento diretto. Tali marche saranno a madre e figlia; la matrice resta al professionista per rimetterla direttamente alla Cassa che ne accredita l'importo al conto individuale del ragioniere, mentre la figlia viene applicata sull'atto del ragioniere rilasciato al committente;
- c) i contributi volontari mediante versamenti diretti alla Cassa che ne accredita l'importo al conto individuale del ragioniere.

ART. 27.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 24 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale.

Le relative somme, però, in caso di comprovato bisogno, e mediante preavviso di 3 mesi, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

In tal caso all'iscritto sarà rimborsato solo il capitale accreditato, mentre gli interessi maturati sui versamenti volontari saranno incamerati dalla Cassa.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione e gravare alcuna spesa.

ART. 28.

I redditi del patrimonio indicati nella lettera *a*) dell'articolo 24 sono costituiti dagli interessi e dalla rendita dei beni mobili ed immobili.

Le eventuali entrate indicate nella lettera *f*) dell'articolo 24 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

ART. 29.

Gli iscritti negli Albi professionali, in virtù di concessioni di legge speciali, che abbiano acquisito diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli Albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 25.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 30.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite dagli articoli seguenti. Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

ART. 31.

Hanno diritto a pensione i ragionieri per i quali concorrano i seguenti requisiti:

1°) abbiano cessato il loro effettivo esercizio professionale e si siano fatti can-

cellare dall'Albo, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla iscrizione alla Cassa;

2°) abbiano compiuto 35 anni d'iscrizione nell'Albo e di esercizio effettivo qualunque sia l'età;

3°) abbiano compiuto 25 anni di iscrizione nell'Albo e di esercizio effettivo, quando abbiano raggiunto i 65 anni di età;

4°) abbiano compiuto i 5 anni di esercizio effettivo e di iscrizione nell'Albo quando siano caduti in stato di inabilità assoluta e permanente a proseguire qualsiasi attività.

Il periodo di esercizio può anche non essere stato continuativo.

Quando il ragioniere abbia acquisito il diritto alla pensione, questa è devoluta nella misura della metà alla vedova che resti tale, che abbia almeno 5 anni di matrimonio e non ci sia stata, per di lei colpa, sentenza di separazione personale passata in giudicato.

L'altra metà divisa per il numero dei figli, è assegnata per la sola quota spettante a ciascuno di essi, a quelli legittimi che siano minori e fino al compimento della loro maggiore età.

ART. 32.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle *B*, *C*, *D* allegate alla presente legge.

ART. 33.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa, secondo la tabella *E* allegata alla presente legge.

ART. 34.

Nel caso in cui l'iscritto abbia eseguito versamenti, sia con marche, sia con versamenti volontari, l'ammontare della pensione a norma del primo comma dell'articolo 27 è determinato dal maggior capitale accreditato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nell'allegata tabella *F*.

ART. 35.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 25 e 26.

ART. 36.

La misura degli assegni di pensione e del capitale corrispondente, i minimi annui del contributo di cui all'articolo 24 lettera b), le tabelle allegate alla presente legge, il saggio di interesse, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione dell'assemblea nei modi di cui all'articolo 9, deliberazione soggetta alla approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 37.

L'Assemblea ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con un'indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario cui si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazione dell'assemblea.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'entrata prevista dall'articolo 24, lettera b).

ART. 38.

Le somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo prima del conseguimento del diritto a pensione, si devolvono alla Cassa.

ART. 39.

Qualora l'iscritto muoia prima di aver conseguito il diritto a pensione, la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi legittimi, ed in caso di loro mancanza, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso che il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000, la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato dal Consiglio del collegio provinciale o circondariale sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio deve darne comunicazione agli interessati perché possano presentare, entro il termine di 1 mese, le loro contro deduzioni, che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

ART. 40.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa non è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore

capitale corrispondente, se non dopo aver provveduto a regolarizzare la propria posizione entro, e non oltre, due anni dall'epoca in cui sarebbe maturato il diritto alla pensione.

Se entro detto termine l'iscritto non ha provveduto alla propria regolarizzazione, questi perderà ogni diritto al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, e le somme a lui accreditate verranno incamerate alla Cassa.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, non sono accreditate le quote di ripartizione indicate dall'articolo 46 fino a quando perduri lo stato di morosità.

ART. 41.

Alla data di cancellazione dagli Albi, il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In 10 anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

ART. 42.

Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano per quanto si riferisce al sequestro, pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni di Stato.

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 43.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di inabilità o di grave constatato bisogno.

ART. 44.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il 12 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nella lettera b) dell'articolo 24.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dei Collegi provinciali o circondariali e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa entro l'anno dell'esercizio in corso.

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 45.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina con 31 dicembre di ogni anno; per ciascuno esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il preventivo e consuntivo bilancio, ed ogni 5 anni il bilancio patrimoniale ed economico della Cassa.

Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, ai Consigli dei Collegi ed al Ministero di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dei Collegi l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con l'indicazione della relativa liquidazione, ed i Consigli trasmettono alla Cassa l'elenco, con l'indicazione dei nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

ART. 46.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalla lettera b) dell'articolo 24 sono prelevate le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla legge presente, per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa.

Le rimanenti somme ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

ART. 47.

La riscossione del contributo annuo si effettua in sei rate bimestrali e con le forme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le somme in essa stabilite, con l'obbligo del non riscosso per il riscosso. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 24 gli interessati possono proporre reclamo nei soli casi di errore materiale e di doppia iscrizione al Comitato di Presidenza, nei 90 giorni dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento. Il Comitato di Presidenza decide sui reclami nel

termine di tre mesi dalla data di presentazione del reclamo. Il reclamo non sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

ART. 48.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità saranno per la metà investite in titoli di Stato, ovvero in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario e immobiliare.

Per l'altra metà si demanda al Consiglio di amministrazione la facoltà di provvedere a investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea e previa l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 49.

I beni costituenti il Patrimonio dell'ex Cassa confederale saranno incamerati da questa Cassa nazionale di previdenza e assistenza e le somme che risultano accreditate nei fondi individuali degli iscritti alla ex Cassa confederale saranno calcolate a loro favore per la determinazione delle pensioni e dei capitali liquidabili a norma della presente legge.

ART. 50.

Nei primi 14 anni di esercizio della Cassa nazionale dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'articolo 46, si attua nelle seguenti misure:

nei primi 5 anni, l'80 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti e il 20 per cento nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di età;

nei successivi 5 anni, le suddette percentuali diventano rispettivamente l'85 ed il 15;

nell'11° anno, rispettivamente il 90 ed il 10;

nel 12° anno, rispettivamente il 92 e l'8;

nel 13° anno, rispettivamente il 94 ed il 6 e

nel 14° anno, rispettivamente il 96 ed il 4.

Dal 15° anno in avanti cessa il suindicato sistema di ripartizione.

ART. 51.

I ragionieri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età e non il 55° possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 240.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 1.772.000 versando i contributi stabiliti nell'allegata tabella I-1 per il numero degli anni ivi indicato.

I ragionieri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 55° anno di età e non il 60° possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 1.329.000 versando i contributi stabiliti nell'allegata tabella I-2 per il numero degli anni ivi indicato.

Sia l'assegno di pensione che il corrispondente capitale sono aumentabili con i versamenti volontari e con l'indennità di contingenza.

Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esercizio professionale per almeno 20 anni di iscrizione negli Albi;

b) corresponsione regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive.

Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto di conseguire la liquidazione del conto individuale e la restituzione della quota suppletiva versata con gli interessi maturati.

In caso di morte prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto con i relativi interessi sono devolute a favore degli eredi legittimi.

ART. 52.

L'Assemblea, può, con le modalità ed i limiti stabiliti dall'articolo 37, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e con pensione liquidata a norma degli articoli 50 e 51 e con indennità di contingenza.

ART. 53.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Consigli dei collegi provinciali e circondariali provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'articolo 4, i quali, entro il mese successivo, dovranno riunirsi in Assemblea per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

ART. 54.

Nella prima riunione l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione sono presieduti dal più anziano di età.

ART. 55.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione predispose il regolamento di esecuzione, che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

TABELLA A.

CONTRIBUTI PERSONALI ANNUI A CARICO DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA
(articolo 24, lettera b)
DA VERSARSI IN RATE BIMESTRALI POSTICIPATE
(articolo 26, lettera a)

Classi di reddito annuo di ricchezza mobile professionale		Contributo annuo
	Fino a 180.000	24.000
Da 180.001	» 230.000	30.000
» 230.001	» 312.500	35.000
» 312.501	» 387.500	40.000
» 387.501	» 467.500	45.000
» 467.501	» 522.500	50.000
» 522.501	» 572.500	52.500
» 572.501	» 622.500	55.000
» 622.501	» 672.000	60.000
Oltre 672.000	il 10 per cento del reddito annuo	

TABELLA B.

PENSIONE ANNUA CHE INIZIA DOPO 35 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA
(articolo 31, n. 2°)
E FRAZIONATA IN RATE MENSILI POSTICIPATE

Età all'inizio del godimento della pensione anni	Pensione annua	
	Diretta	Riversibile
60	225.500	190.000
61	232.500	195.000
62	240.000	200.500
63	248.500	206.500
64	257.000	212.500
65	266.500	219.000

La pensione annua è reversibile per metà sulla vedova (articolo 31, 3° capoverso).

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA C.

PENSIONE ANNUA CHE INIZIA DOPO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA
PURCHÈ SIA RAGGIUNTO IL 65° ANNO DI ETÀ

(articolo 31, n. 3)

E FRAZIONATA IN RATE MENSILI POSTICIPATE

Età all'inizio del godimento della pensione anni	Pensione annua	
	Diretta	Riversibile
65	148.000	121.500
66	153.500	125.500
67	159.500	129.500
68	166.000	134.000
69	173.000	139.000
70	180.500	144.000
71	189.000	150.000
72	197.500	156.000
73	207.500	162.500
74	217.500	169.000
75	229.000	177.000

La pensione annua è reversibile per metà sulla vedova (articolo 31, 3° capoverso).

TABELLA D.

PENSIONE ANNUA A DECORRERE DAL 65° ANNO DI ETÀ
PURCHÈ SUSSISTANO ALMENO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

(articolo 31)

E FRAZIONATA IN RATE MENSILI POSTICIPATE

Anni di iscrizione	Pensione annua	
	Diretta	Riversibile
25	148.000	121.500
26	157.500	129.500
27	168.000	138.000
28	178.500	146.500
29	189.500	156.000
30	201.000	165.500
31	213.500	175.500
32	226.000	185.500
33	239.000	196.500
34	252.500	207.500
35	266.500	219.000

La pensione annua è reversibile per metà sulla vedova (articolo 31, 3° capoverso).

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA E.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 33, 39 E 40

Montanti dei contributi accreditati sui conti individuali di quegli iscritti che al momento di istituzione della Cassa hanno età minore di anni 51, e valutati alla fine di ciascuno degli anni appresso indicati.

Anni di iscrizione	Indennità una tantum	Anni di iscrizione	Indennità una tantum
1	30.500	19	868.000
2	61.000	20	937.500
3	93.500	21	1.010.500
4	126.500	22	1.086.500
5	160.500	23	1.165.500
6	197.500	24	1.248.000
7	236.000	25	1.334.000
8	275.500	26	1.422.500
9	316.500	27	1.514.500
10	359.000	28	1.611.500
11	405.000	29	1.711.500
12	453.500	30	1.816.000
13	504.500	31	1.924.500
14	558.000	32	2.038.000
15	615.000	33	2.156.500
16	675.000	34	2.279.000
17	737.000	35	2.406.500
18	801.000		

TABELLA F.

RENDITA ANNUA VITALIZIA, FRAZIONATA IN RATE MENSILI POSTICIPATE, GARANTITA CON 100 LIRE DI CAPITALE ACCREDITATO SUL CONTO INDIVIDUALE

Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui ha inizio il godimento della pensione stessa.

Età all'inizio del godimento della pensione anni	Rendita annua	
	Diretta	Riversibile
60	9,364	7,893
61	9,661	8,105
62	9,979	8,331
63	10,321	8,573
64	10,687	8,831
65	11,080	9,107
66	11,504	9,402
67	11,957	9,717
68	12,447	10,057
69	12,974	10,420
70	13,543	10,811
71	14,156	11,230
72	14,819	11,681
73	15,535	12,165
74	16,308	12,686
75	17,147	13,249

La rendita annua è reversibile per metà sulla vedova (articolo 31, 3° capoverso).

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA G.

VALOR CAPITALE DI UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA DI LIRE 1, FRAZIONATA IN RATE MENSILI POSTICIPATE

Coefficiente per determinare l'ammontare del valore capitale della pensione secondo l'età in cui avrebbe inizio il godimento della pensione stessa.

Età da cui dovrebbe decorrere la pensione	Valore capitale della rendita	
	Diretta	Riversibile
60	10,679	12,669
61	10,351	12,338
62	10,021	12,004
63	9,689	11,665
64	9,357	11,324
65	9,025	10,981
66	8,693	10,636
67	8,363	10,291
68	8,034	9,943
69	7,708	9,597
70	7,384	9,250
71	7,064	8,905
72	6,748	8,561
73	6,437	8,220
74	6,132	7,883
75	5,832	7,548

La rendita annua sarebbe reversibile per metà sulla vedova.

TABELLA H.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 33, 39 E 40

Montanti dei contributi accreditati sui conti individuali di quegli iscritti che al momento di istituzione della Cassa hanno età maggiore di anni 50, e valutati alla fine di ciascuno degli anni appresso indicati.

Anni di iscrizione	Indennità una tantum	Anni di iscrizione	una tantum Indennità
1	56.500	11	842.000
2	115.500	12	944.000
3	180.500	13	1.044.000
4	250.000	14	1.141.000
5	324.500	15	1.221.000
6	397.500	16	1.305.500
7	476.500	17	1.392.500
8	560.000	18	1.483.000
9	651.000	19	1.577.000
10	750.000		

TABELLA I-1.

PENSIONE ANNUA DIRETTA DI LIRE 240.000, FRAZIONATA IN RATE MENSILI POSTICIPATE, CHE DECORRE DAL 70° ANNO DI ETÀ, OVVERO CAPITALE DI LIRE 1.772.000 LIQUIDABILE IN CONTANTI ALLA DETTA ETÀ, PER QUEGLI ISCRITTI CHE AL MOMENTO DI ISTITUZIONE DELLA CASSA HANNO ETÀ MAGGIORE DI ANNI 50 E MINORE DI ANNI 56

La detta pensione, ovvero il corrispondente capitale, è garantita con i contributi personali (articolo 24, lettera b) e con le quote suppletive (articolo 51) degli importi qui sotto indicati.

Età al momento di istituzione della Cassa	Anni di iscrizione alla Cassa	Quota bimestrale suppletiva a carico dell'iscritto
51	19	1.200
52	18	1.900
53	17	2.650
54	16	3.550
55	15	4.600

Nel caso che la pensione sia reversibile per metà sulla vedova (articolo 31, 3° capoverso), il suo ammontare annuo si riduce a lire 191.500.

TABELLA I-2.

PENSIONE ANNUA DIRETTA DI LIRE 180.000, FRAZIONATA IN RATE MENSILI POSTICIPATE, CHE DECORRE DAL 70° ANNO DI ETÀ, OVVERO CAPITALE DI LIRE 1.329.000 LIQUIDABILE IN CONTANTI ALLA DETTA ETÀ, PER QUEGLI ISCRITTI CHE AL MOMENTO DI ISTITUZIONE DELLA CASSA HANNO GIA ETÀ MAGGIORE DI ANNI 55 E MINORE DI ANNI 61

La detta pensione, ovvero il corrispondente capitale, è garantita con i contributi personali (articolo 24, lettera b) e con le quote suppletive (articolo 51) degli importi qui sotto indicati.

Età al momento di istituzione della Cassa	Anni di iscrizione alla Cassa	Quota bimestrale suppletiva a carico dell'iscritto
56	14	1.700
57	13	2.850
58	12	4.250
59	11	6.000
60	10	8.050

Nel caso che la pensione sia reversibile per metà sulla vedova (articolo 31, 3° capoverso), il suo ammontare annuo si riduce a lire 143.500.